**D.C.C. N. 09 DEL 17/04/2024**

|  |  |
| --- | --- |
| **OGGETTO:** | **PRESA D’ATTO DELLA REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**  **(PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI – PER Il**  **PERIODO 2024 -2025, VALIDATO DA COABSER IN QUALITÀ DI ENTE**  **TERRITORIALMENTE COMPETENTE (ETC)** |

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTI:

* la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
* la Legge 14/11/1995, n. 481 e s.m.i.
* la Legge 27/07/2000, n. 212 e s.m.i.
* il D.Lgs. 06/09/2005, n. 206 e s.m.i.
* il D.Lgs.03/04/2006, n. 152 e s.m.i.
* la Legge 24/12/2007, n. 244 e s.m.i.
* la Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i.
* il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.
* la legge 27/12/2017, n. 205 e s.m.i.
* il D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e s.m.i.;

RICHIAMATI i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con particolare riferimento alle deliberazioni:

* n. 363/2021/R/RIF recante: “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”
* n. 364/2021/R/RIF recante: “Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell’articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”
* n. 459/2021/R/RIF recante: “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della Legge n. 147/2013:

* al comma 654 stabilisce che “*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”
* al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere “*l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI*”, la quale è “*applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”
* al comma 683 dispone che “*il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*”;

DATO ATTO che il Comune di Marene fa parte del Consorzio Albese Braidese Servizi Rifiuti (CO.A.B.SE.R.);

CONSIDERATO che questo Comune ha preso atto con D.C.C. n. 13 in data 26/04/2022 del Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo M.T.R. 2, e i relativi allegati, quale allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, così come validato con provvedimento n. 03 del Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 20 aprile 2022 così come trasmesso dall’ente territorialmente competente CO.A.B.SE.R. con not0065 n. 732 del 21/04/2022 e 1072 del 26/05/2022.

RICHIAMATE

* la deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, la quale aveva previsto all’articolo 8 la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025 demandando ad un successivo provvedimento la definizione delle nuove indicazioni metodologiche;
* la delibera ARERA 389/2023/R/Rif con la quale vengono stabilite le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento.

VISTO l’aggiornamento biennale del P.E.F. redatto dal gestore S.T.R per le annualità 2024-2025 validato dall’ETC CO.A.B.SE.R con provvedimento n.19 in data 12/04/2024 così come dallo stesso trasmesso con nota n. 557 del 17/04/2024;

CONSIDERATO CHE l'aggiornamento biennale del PEF per l'anno 2024 è obbligatorio. La deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, introduttiva del Metodo Tariffario per il periodo regolatorio 2022-2025, aveva previsto all'articolo 8 la revisione obbligatoria del Piano Finanziario TARI con riferimento alle annualità 2024 e 2025

VISTI:

* l’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388 e s.m.i. che recita: “*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento*”;
* l’art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 e s.m.i. che recita: “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*”;

VISTO il D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/02/2022, n. 15 e s.m.i., che prevede all’art. 3, comma 5-quinquies: “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*”;

PRECISATO in ultimo che il D.L. 17/05/2022, n. 50 all’art. 43, comma 11, stabilisce: “*All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»*”;

RITENUTO di procedere all’approvazione dell’aggiornamento biennale del PEF TARI per le annualità 2024-2025;

DATO ATTO che con la variazione n. 3 al Bilancio di Previsione all’ordine del giorno di questa seduta di Consiglio si provvederà in proposito;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. attestante, nel contempo, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto, ai sensi dell’art. 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 stesso, rilasciato dal responsabile del servizio competente (0104 e 0903);

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi;

**DELIBERA**

1. **DI PRENDERE ATTO** dell’aggiornamento biennale del Piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2024-2025, secondo i criteri previsti dal nuovo M.T.R. 2, e i relativi allegati, quale allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, così come validato dall’ETC CO.A.B.SE.R con provvedimento n.19 in data 12/04/2024 così come dallo stesso trasmesso con nota n. 557 del 17/04/2024
2. **DI PROVVEDERE** con separato successivo provvedimento da adottare immediatamente dopo il presente all’approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2024.
3. **DI DARE ATTO** che il Piano Finanziario verrà trasmesso dal Consorzio COABSER ad ARERA nei tempi e con le modalità previsti dalla stessa Autorità;

Con successiva separata votazione unanime, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene riconosciuta urgente e dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

\* \* \* \* \*